



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

## **OSSERVAZIONI DELLA FIRE AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELL'AUTORITÀ E CONSIDERAZIONI SUI DECRETI 24 APRILE 2001**

Dario Di Santo

### ***La situazione***

I decreti ministeriali 24 aprile 2001 impongono l'obbligo alle aziende distributrici di energia elettrica e gas di realizzare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica presso gli utenti finali, intervenendo direttamente, avvalendosi di società controllate o acquistando titoli di efficienza da una ESCO. Nei primi due schemi riportati in fondo al documento sono illustrati i meccanismi di base<sup>1</sup>.

L'Autorità ha il compito di definire le linee guida che completeranno il quadro di riferimento normativo; a tal fine ha pubblicato a marzo un documento di consultazione, cui sono seguite delle audizioni a giugno. Fra i punti salienti che l'Autorità si trova a dover sciogliere si segnalano:

- le modalità di riconoscimento dei risparmi conseguiti, distinguendo fra interventi di sostituzione e ex-novo, considerate le tre modalità di valutazione dei progetti proposte (standardizzata, ingegneristica, a consuntivo);
- la taglia minima degli interventi ammissibili, eventualmente accorpati (500-2000 tep/anno);
- il costo medio riconosciuto per tep, al fine del recupero in tariffa da parte dei distributori della parte dei costi sostenuti non coperti attraverso incentivi e contributi (150-200 €/tep).

Si auspica che l'Autorità riesca ad emanare il regolamento il prima possibile, considerando che il clima di incertezza attuale può risultare dannoso per la credibilità del meccanismo ed introduce ritardi nell'attuazione che potrebbero non essere recuperati.

In questo documento vengono riportate le principali osservazioni rivolte dalla FIRE al documento di consultazione dell'Autorità, si fa qualche considerazione numerica sui benefici conseguibili e si accenna al possibile ruolo degli Enti Locali.

### ***Osservazioni della FIRE al documento di consultazione dell'Autorità***

Il documento dell'AEEG entra in dettaglio nei vari aspetti collegati al funzionamento del meccanismo previsto dai Decreti, cercando di fornire un possibile modo di procedere. Ciò, se da un lato è pregevole ed evidenzia il buon lavoro svolto dall'Autorità, dall'altra rischia di appesantire il regolamento e di imbrigliarlo in una rigidità che potrebbe comportare delle complicazioni nell'applicazione successiva.

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti sull'impianto dei due decreti si rimanda al sito FIRE [www.fire-italia.it](http://www.fire-italia.it).



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

L'eccessiva cura dei dettagli si è infatti più volte scontrata nel passato (Legge 308/82 e Legge 10/91 con i relativi provvedimenti attuativi) con vari fattori che ne hanno inficiato almeno parzialmente il risultato:

- le priorità e le aspettative del mondo politico e degli operatori evolvono continuamente;
- l'applicazione della legge fa emergere aspetti non previsti a scapito di altri su cui si era concentrata l'attenzione;
- se una legge è efficace, attorno alle sue regole nascono tecnologie e imprese che modificano il contesto iniziale;
- gli operatori possono reagire alle proposte operando in modo anche discorde rispetto agli obiettivi.

Un aspetto particolarmente delicato è rappresentato dalla mancanza di misure di accompagnamento per sostenere il meccanismo nelle fasi di avvio. Considerato che con il valore del riconoscimento in tariffa in €/tep proposto dall'Autorità si parla di 500-600 M€/anno destinati ai distributori nel 2006, a cui corrisponderanno investimenti medi nell'ordine dei 1000-1500 M€/anno (sebbene tale valore possa essere molto inferiore per alcuni interventi particolari), si può immaginare l'importanza che ai vari soggetti coinvolti siano ben chiare opportunità e regole e che sia condotto un monitoraggio attento dell'evoluzione della situazione e dei primi passi effettuati, affinché ci si muova verso gli obiettivi alla base della stesura dei Decreti.

L'aver fissato un unico valore per il costo medio riconosciuto unitario (150-200 €/tep, come già accennato), sebbene in accordo con lo spirito del libero mercato, si scontra con due aspetti:

- l'esistenza di interventi caratterizzati da costi nettamente inferiori a quelli medi, soprattutto nel settore elettrico (lampade ad alta efficienza),
- la differenza esistente fra interventi nel settore civile ed industriale, legata ai differenti costi di acquisto dell'energia ed ai diversi fattori di utilizzazione.

Ciò potrebbe comportare delle distorsioni del mercato ed una remunerazione eccessiva per certe realizzazioni. In alternativa si potrebbero determinare due o tre valori, aggiornabili annualmente e differenziati per tipologia di intervento o settore di applicazione.

L'utente finale è stato escluso dalla possibilità di realizzare interventi in prima persona. Rimane il fatto che buona parte del peso ricadrà sulle sue spalle, sia attraverso le tariffe di distribuzione, sia attraverso l'anticipazione di parte delle risorse qualora sia beneficiario di un intervento. E' quindi essenziale che siano presi quei provvedimenti che gli consentano di conoscere bene le opportunità a sua disposizione e le regole del gioco, affinché possa comunque trarre vantaggio dall'applicazione del dispositivo e possa apprezzarne i benefici. A tal fine un ruolo importante lo possono svolgere le associazioni di categoria e quelle di consumatori. Le associazioni di industriali



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

possono cercare di collegarsi agli obblighi prescritti dalla Direttiva IPPC cercando di unire oneri e vantaggi.

Gli energy manager possono giocare un ruolo essenziale sia cercando, d'accordo con la direzione della propria azienda, di stipulare accordi con aziende distributrici e ESCO per diventare sede di interventi preliminarmente individuati, sia condividendo con i propri colleghi esperienze e possibilità, ad esempio attraverso i gruppi di lavoro attivati dalla FIRE, consentendo in tal modo una valutazione comparata degli interventi realizzati in un certo settore ed individuando indicatori tecnico-economici di riferimento.

### ***I benefici conseguibili attraverso il meccanismo***

Tenendo conto degli attuali costi di acquisto di energia elettrica e gas, si può determinare il costo evitato all'utente finale per ogni tep risparmiato, che rientrerà in un intervallo dovuto alle differenze sui prezzi di acquisto fra utenti industriali e civili (a cui corrispondono i valori maggiori).

<i>Costo evitato per tep risparmiato</i>	<i>€/tep</i>
elettricità	250-700
gas naturale	250-600

Se ammettiamo, per fare un'ipotesi in accordo con le offerte attuali praticate dalle società di servizi energetici, che ad un utente possa essere offerta l'installazione di un dispositivo secondo le modalità tipiche del finanziamento tramite terzi, possiamo immaginare che per cinque anni venga rigirato al distributore/ESCO il 90% di tale costo evitato, ad esempio. La situazione è più complessa nel caso in cui il distributore non operi come ESCO, ma si appoggi ad una società controllata o ad una società collegata (in tal caso il rapporto fra i due soggetti può assumere caratteristiche simili a quelle con una qualunque ESCO – schema 5), nel qual caso i flussi di cassa rimangono maggiormente indeterminati, per lo meno finché non usciranno le regole dell'AEEG e non sarà determinata l'entità delle sanzioni ai distributori per il mancato rispetto degli obiettivi previsti dai decreti.

Per un utente civile operare nel contesto ipotizzato farebbe sì che il distributore/ESCO riceva ogni anno una cifra intorno a 220-630 €/tep per i risparmi di elettricità e 220-540 €/tep per quelli di gas naturale. A queste entrate andrebbero aggiunti, con un differimento temporale di un anno, 150-200 €/tep/anno, almeno sugli interventi riguardanti l'area di attività del distributore, per il recupero in tariffa, o il costo dei titoli di efficienza energetica per le ESCO. Non si considera qui la possibilità di accedere a finanziamenti regionali, europei o di altro tipo. Tale situazione è rappresentata negli schemi 3 e 4.

Consideriamo quindi tre interventi di tipo standardizzato proposti nel documento di consultazione dell'Autorità.

~~~~~

Osservazioni al documento di consultazione dell'Autorità e considerazioni sui decreti 24 aprile 2001

*Convegno FIRE a Ricicla Energia – 7 novembre 2002*



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

### *Sostituzione lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte*

La scheda proposta nel documento di consultazione prevede un valore standard di risparmio energetico pari a 0,015 tep/anno per lampada sostituita, a meno di due coefficienti correttivi da definire a seguito del processo di consultazione. Prendendo conservativamente un valore di 0,013 tep/anno si ha che per conseguire un tep di risparmio energetico occorrono circa 80 lampade. Ipotizzando un costo per lampada di 3 € si otterrebbe una spesa di 240 €/tep.

### *Sostituzione di caldaacqua elettrici con caldaacqua a gas*

In questo caso il valore proposto è di 0,107 tep/anno per caldaia sostituita. Prendendo 0,090 tep/anno per tenere conto dei suddetti coefficienti si hanno 11 caldaie per conseguire un risparmio pari ad un tep/anno. Ad un costo di 350 € per caldaacqua, comprensivo delle spese di installazione, corrisponderebbe una spesa di 3800 €/tep.

### *Installazione di collettori solari termici in sostituzione di caldaacqua a gas*

Con riferimento ad una località situata nel Nord Italia nelle schede dell'Autorità si propone per il risparmio specifico unitario un valore di 0,061 tep/anno/m<sup>2</sup>. Considerando una superficie di pannelli media per abitazione pari a 4 m<sup>2</sup> e la correzione solita, si ottiene un valore per impianto di 0,210 tep/anno, cui corrispondono 5 impianti per tep. Il costo, comprensivo delle spese di installazione, risulterebbe quindi in un intervallo di 3500-4500 €/tep.

La convenienza del primo intervento si commenta da sola (si ricorda che il recupero in tariffa riguarda esclusivamente gli interventi relativi al settore primario di attività del distributore, almeno in base al documento di consultazione dell'AEEG). Negli altri due casi, pur in presenza di un valore del tutto indicativo, il distributore potrà comunque rientrare dell'investimento nei cinque anni di validità dei certificati, considerato il recupero in tariffa ed il costo dell'energia pagato nel settore civile, eventualmente aumentando il contributo dell'utente. Il tutto risulterebbe facilitato in presenza di incentivi regionali, nazionali, comunitari o di altro tipo.

### ***Il ruolo degli Enti Locali***

Comuni e Province possono giocare un ruolo molto importante all'interno del meccanismo dei Decreti. I Comuni, eventualmente in accordo con la propria Amministrazione Provinciale, possono prendere parte al gioco in vari modi:

- come utenti, accordandosi con i distributori locali di gas ed elettricità o con una ESCO per realizzare interventi di miglioramento degli impianti dei propri edifici a condizioni vantaggiose, nel rispetto della Legge 10/91 e del DPR 412/93;

~~~~~

Osservazioni al documento di consultazione dell'Autorità e considerazioni sui decreti 24 aprile 2001

Convegno FIRE a Ricicla Energia – 7 novembre 2002



Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

- operando un ruolo di raccordo fra la popolazione residente sul territorio ed i distributori, affinché possano essere incentivati gli interventi presso tale tipologia di utenza;
- costituendo società partecipate che operino come ESCO, in compartecipazione eventualmente con associazioni di categoria e/o distributori.

Per quanto riguarda i primi due punti, l'Ente Locale può accordarsi direttamente con il distributore locale, specialmente se si tratta di un'ex-municipalizzata ed anche se non direttamente coinvolto dall'obbligo, eventualmente sfruttando per la parte gas le possibilità contrattuali che derivano dal rilascio della concessione di distribuzione. I distributori, dal canto loro, si stanno attivando al riguardo. Si sottolinea come la visibilità di cui gode l'Ente Locale possa contribuire efficacemente alla diffusione della cultura dell'uso razionale dell'energia ed aiutare nelle fasi di avvio del meccanismo. E' inoltre un'occasione per realizzare gli interventi prescritti all'art. 26 della Legge 10/91 ed all'art. 5 del DPR 412/93 e relativi alle fonti rinnovabili o assimilate.

All'interno del sito web della FIRE, nella sezione dedicata ai decreti per l'efficienza energetica, sono presenti delle schede illustrative sulle modalità di partecipazione degli Enti Locali al dispositivo.

~~~~~

Osservazioni al documento di consultazione dell'Autorità e considerazioni sui decreti 24 aprile 2001


*Convegno FIRE a Ricicla Energia – 7 novembre 2002*




Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

## Schemi

### 1. Intervento diretto dell'azienda di distribuzione:




### 2. Acquisto di titoli di efficienza energetica da una ESCO:






Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

3. Intervento diretto da parte del distributore, nell'ipotesi che operi anche da ESCO, in un quadro tipo di finanziamento tramite terzi (flussi annuali):



4. Intervento da parte di una ESCO in un quadro tipo di finanziamento tramite terzi (flussi annuali):





Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

5. Intervento da parte di un distributore che non operi come ESCO e stipuli accordi o con una società di servizi ad esso collegata o con una ESCO, in un quadro tipo di finanziamento tramite terzi (flussi annuali):

